

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 5 MAGGIO 1949

(23^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia (ora I.N.P.S.) e della Società "Dante Alighieri"; abbreviazioni dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione » (N. 353) Pag. 121

« Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (N. 361) 122

(Discussione e approvazione)

« Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze nonché per gli ufficiali della Guardia di finanza » (N. 351):

TAFURI, <i>relatore</i>	118
PRESIDENTE	119
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	119
FORTUNATI	119

« Estensione alla guardia di finanza delle norme di cui all'articolo 4 del regio decreto-

legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili » (N. 352):

REALE Vito, *relatore* Pag. 120

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

« Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani » (N. 332):

PRESIDENTE	117
ZOLI	117

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria "Italia" » (N. 327):

PRESIDENTE	117, 118
REALE Vito, <i>relatore</i>	117

(Seguito della discussione e rigetto)

« Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, sul riconoscimento dei premi sui Buoni poliennali versati al Prestito della Ricostruzione » (N. 320):

PERINI, <i>relatore</i>	108, 110; 111
FORTUNATI	109, 111
PRESIDENTE	109, 110, 111, 112
GAVA	109, 110, 113
ZOLI	110, 113
BRACCESI	110
REALE Vito	113
MANCINELLI	113

(Seguito della discussione e rinvio)

« Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali » (N. 326):

PRESIDENTE	113, 114, 115
VALMARANA, <i>relatore</i>	113
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	114, 115, 116, 117
FORTUNATI	114, 117
ZOLI	114, 115
RUGGERI	115, 116
MANCINELLI	115, 116

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Canaletti Gaudenti, De Gasperis, Fortunati, Gava, Luisetti, Mancinelli, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Reale Vito, Ruggeri, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Ziino, Zoli.

È presente, il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Castelli.

ZOLI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rigetto del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, sul riconoscimento dei premi sui Buoni poliennali versati al Prestito della Ricostruzione » (N. 320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione: « Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, sul riconoscimento dei premi sui Buoni poliennali versati al Prestito della ricostruzione ».

Come voi ricorderete, la discussione di questo disegno di legge fu sospesa, dando mandato al relatore, onorevole Perini, di procedere ad un supplemento di indagini.

PERINI, *relatore*. Esistono effettivamente presso la Direzione generale del debito pubblico numerose richieste di premi sorteggiati e non riscossi, in base alla norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946. Circa un mese fa, quando ho fatto le opportune ricerche, si trattava di 17 domande presentate direttamente da privati, 5 da Tesorerie e Intendenze e 24 da banche per conto di clienti, più un'altra decina che non erano ancora materialmente catalogate e delle quali quindi non ho potuto accertare l'origine. Si tratta dunque di oltre 50 richieste: tra 50 e 60. L'onere a cui lo Stato andrebbe incontro è un onere calcolato approssimativamente fra i 300 e i 350 milioni, che verrebbero prelevati dal fondo relativo di bilancio. Il calcolo è necessariamente approssimativo. Questo carico non è considerato in relazione al numero delle ri-

chieste: è il carico potenziale, quella cioè che potrebbe venire a gravare sullo Stato il giorno che venisse approvata questa modifica. Attualmente non si tratta che di 50 o 60 milioni. L'onere non richiederebbe la copertura prevista dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto i milioni occorrenti dovrebbero essere prelevati dal fondo relativo che sicuramente sarà stato, a suo tempo, stanziato. Si tratterebbe ora di procedere al pagamento.

A questo punto, farò molto brevemente alcune osservazioni che mi sembrano interessanti. Va osservato che se, a titolo di stretto diritto, si potrebbe opporre una ripulsa a questo disegno di legge, vi sono molte ragioni invece che consigliano di tenere nel dovuto conto il disegno di legge stesso e di approvarlo. È stato accennato, per esempio, alla ragione di convenienza economica che avrebbe dovuto giuocare in quel determinato periodo (mi pare sia stato l'onorevole Fortunati ad accennare a questo argomento) che avrebbe convinto i sottoscrittori a convertire in prestito della Ricostruzione i propri buoni del tesoro a quelle determinate condizioni, che erano appunto quelle stabilite dal decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262. Ora, non mi pare che questa sia una tesi sostenibile perchè si trattava di un titolo emesso a 97,50 e la conversione avveniva, specialmente per i buoni del Tesoro, perfino a 93 lire. È vero che c'erano alcune dispense di imposta, ma in fondo siamo, bisogna tenerlo presente, nel campo di titoli di Stato, di titoli al portatore, e sappiamo benissimo che in molti casi queste esenzioni giocano soltanto fino ad un certo punto. Quindi non mi sembra che si possa trascurare proprio l'elemento che ha spinto molti a sottoscrivere, elemento dato dalla convinzione di compiere un dovere patriottico, che ha indotto parecchi a fare un discutibile affare, poichè si è trattato proprio di un discutibile affare.

Ora bisogna tener conto di questo stato d'animo per spiegarsi la non economicità del gesto compiuto dai sottoscrittori, perchè se non dovessimo tener conto di questo stato d'animo e di questa circostanza di carattere eccezionale, probabilmente non potremmo trovare un'altra spiegazione plausibile.

Ci sono perciò delle ragioni di carattere direi equitativo. È ammissibile, per esempio, che,

conoscendo l'esistenza dei premi, qualcuno vi abbia rinunciato? Bisogna ammettere proprio in linea, direi, induttiva, ma molto chiara, che evidentemente a questi premi si è rinunciato, soprattutto e fundamentalmente, perchè non se ne conosceva l'esistenza. Qualcuno di tali premi non era ancora stato estratto, qualcuno era stato estratto ma non era ancora pubblicato, qualcun'altro era pubblicato, ma le condizioni del momento erano tali che ben difficilmente i singoli interessati avrebbero potuto venirne a conoscenza.

Ho qui un volume di 178 pagine, edito il 13 novembre 1946 dalla Associazione bancaria italiana, in cui sono riportati tutti i numeri dei premi estratti nel 1946. È estremamente difficile farsi un'idea chiara della situazione poichè nel 1946, attraverso le pubblicazioni straordinarie della *Gazzetta Ufficiale*, vennero considerate valide, anche agli effetti di tutta Italia, le estrazioni che erano state fatte in periodo repubblicano nel nord d'Italia.

Ricorrono evidentemente qui delle condizioni di vera eccezionalità, ed è sotto questo profilo che io propongo l'approvazione del disegno di legge. Mi renderei conto, se si trattasse di condizioni normali, della gravità di una modifica ad un disegno di legge che può essere tecnicamente discusso ma che comunque è ormai in vigore; ma, data la situazione di fatto di vera eccezionalità, ritengo che renderemmo un pessimo servizio allo Stato se in questo momento non tenissimo nel dovuto conto le esigenze che hanno ispirato questo disegno di legge. Non dimentichiamo che proprio i portatori di titoli di Stato sono stati i più sacrificati e che non è neppure conveniente — perdonate se aggiungo anche questa considerazione — che lo Stato, anzichè dimostrarsi un debitore solvibile e di larghe vedute, si dimostri gretto e si attacchi ad eventuali errori. Per questo propongo che il disegno di legge sia approvato.

FORTUNATI. Il collega Perini si è riferito ad un'eventuale — dico eventuale perchè non ho esaminato a fondo la questione — mancanza di economicità di fatto de l'operazione da parte dei sottoscrittori. Ma le obiezioni, che io ho mosso durante la precedente discussione del disegno di legge, non riguardavano il merito dell'operazione economica da parte del sottoscrittore. Le obiezioni da me mosse ri-

guardavano l'impostazione di carattere tecnico finanziario che all'operazione del prestito era stata data: io, cioè, ero partito (allora era presente, mi pare, anche il collega Bertone, uno dei firmatari del decreto legislativo 26 ottobre 1946) dal concetto che al momento in cui il prestito della Ricostruzione è stato impostato, sarà stata evidentemente stabilita una graduatoria economico-finanziaria, di prezzi di conversione, di esenzioni, ecc. Il fatto della rinuncia al premio è intervenuto o non è intervenuto nella graduatoria di merito di coloro che hanno impostato tecnicamente e finanziariamente il prestito? Io ritengo che, a meno di non pensare che coloro che hanno impostato il provvedimento non avessero la testa sulle spalle, non è immaginabile che la rinuncia al premio non sia stata scontata nel modo in cui il prestito è stato impostato. Questo, secondo me, era il primo punto di fondo.

Secondo punto di fondo. Se coll'articolo 10 è sancita la rinuncia, noi non abbiamo più la copertura prevista dall'articolo 81, perchè evidentemente i fondi non dovrebbero essere più disponibili trattandosi di una spesa cessata. Non è pensabile e non è neanche sostenibile, secondo me, affermare che siccome si erano stanziati dei fondi per il pagamento dei premi, non essendo essi stati corrisposti, i fondi vi sono sempre.

Ciò non è vero! In base all'articolo 10, dal momento che coloro che hanno sottoscritto hanno rinunciato al premio, le somme non possono essere più disponibili per quell'impiego.

Pertanto, se anche si vuole entrare nel merito dell'accoglimento di questo disegno di legge, non vi può essere una copertura, e, da questo punto di vista, noi creeremmo, per questa strada, veramente una spesa in pieno esercizio a bilancio approvato, senza indicare i mezzi per farvi fronte.

PRESIDENTE. Il collega Fortunati pone dunque una questione di merito giuridica ed una questione di copertura.

GAVA. Durante lo svolgimento della scorsa discussione, se ben ricordo, il collega Zoli chiese che fossero assunte alcune informazioni da parte del relatore per saggiare il provvedimento, cioè per accertare se fosse un provvedimento a carattere particolare, piuttosto,

che a carattere generale. Le informazioni che ci ha dato l'onorevole Perini mi pare siano esaurienti; secondo quanto egli ci ha detto, si tratta cioè di un'insieme di domande provenienti da Enti diversi, oltre che da privati, le quali rappresentano, vorrei dire, una istanza molto vasta e di carattere generale.

Ora vorrei sapere quanti sono i premi non versati e quante sono le domande in relazione a tali premi.

PERINI. Questa precisazione non l'ho potuta avere, perchè il conteggio è stato fatto in via approssimativa, per percentuale. Per questo motivo nella relazione è stata fissata la cifra di 315 milioni. Ho detto ora che si tratterebbe di 300, 350 milioni, perchè questi accertamenti non possono essere fatti che per percentuale, altrimenti bisognerebbe fare un conteggio del numero dei buoni del tesoro che sono stati versati al Prestito della Ricostruzione, vedere quanti di questi buoni del tesoro avevano diritto al premio, quanti non l'hanno riscosso e quindi quanti premi dovrebbero essere pagati. Sarebbe un lavoro enorme. Perciò l'interessato dovrebbe farsi parte diligente, e a tenore dell'attuale disegno di legge, fare la domanda per avere il premio.

GAVA. Tutto ciò starebbe a denunciare una anormalità di condizioni circa la pubblicità.

FORTUNATI. Non bisogna dimenticare che costoro hanno firmato la rinuncia.

GAVA. Siamo d'accordo che essi hanno firmato la rinuncia, ma bisogna tener conto che essi hanno sottoscritto il Prestito quando le estrazioni ancora non erano state fatte: si trattava pertanto di una rinuncia preventiva, che ha valore perchè è contenuta in una legge, ma normalmente una rinuncia preventiva ad un diritto eventuale, non ancora maturato, non sarebbe ammissibile.

Quanto alla copertura, non mi pare che possa essere adottato il criterio dell'onorevole Fortunati, perchè noi dobbiamo guardare alla esistenza di fatto di una copertura. In altri termini, quando invociamo l'articolo 81, dobbiamo vedere, non già se in diritto ma se in fatto esista una copertura tale da poter sopportare la spesa, come nel caso presente in cui naturalmente saranno state accantonate le somme relative ai premi non pagati.

PRESIDENTE. Non si è accantonato niente: tali somme non potevano essere accantonate.

ZOLI. La situazione è questa: in bilancio è stata impostata la somma totale dei premi da pagare, e, siccome non si sa quali siano stati rinunciati, non è stata fatta alcuna variazione. Pertanto è rimasta la copertura anche per i premi rinunciati, perchè si ignora quali siano. Vi è, quindi, un residuo che rappresenta un debito che in parte non esiste più. Questa è la situazione. Man mano dovrebbe sopravvenire la prescrizione, fino alla prescrizione totale, nel 1951.

PRESIDENTE. Devo osservare che altro è la prescrizione, altro la conseguenza della rinuncia.

BRACCESI. Evidentemente, per i sottoscrittori, il Prestito della Ricostruzione non fu un'operazione fortunata. Per rimediare a tale situazione fu permessa la conversione dal 3,5 al 5 per cento. Comunque, è da notare che, al momento della conversione, ciascun sottoscrittore era chiamato a sottoscrivere che rinunciava all'eventuale premio; quindi, egli sapeva già che rinunciava. Si dice che lo fece per dovere patriottico. Ma allora si potrebbe ricordare questo episodio: che l'onorevole Bertone in un discorso pronunciato allora in Firenze, disse che il cambio della moneta si sarebbe fatto. Quindi, era conveniente sottoscrivere al prestito. Ma questo ci porterebbe, paradossalmente, a fare un cambio della moneta per compensare questi sottoscrittori! In definitiva, mi sembra inutile fare una legge per 50 milioni o 50 persone e pertanto esprimo parere contrario all'approvazione del disegno di legge.

ZOLI. La situazione è questa: si è fatto un prestito a determinate condizioni e ad un certo momento tali condizioni sono state cambiate.

PERINI, *relatore*. Vorrei notare solo un dato di fatto: la legge è stata cambiata durante la stessa sottoscrizione.

ZOLI. Si è semplicemente consentito di utilizzare il premio per un altro fine, vale a dire che si è data la facoltà di utilizzarli per la sottoscrizione. Quindi, in tal caso, è stata concessa una facoltà. Ma quelle che sono le condizioni per la sottoscrizione dei premi, che sono state allora accettate, hanno fatto parte di una libera contrattazione tra il cittadino

e il Tesoro. Che poi il cittadino venga a dire di averlo fatto per patriottismo e di aver fatto un cattivo affare, mi pare un'argomento inconsistente e che potrebbe costituire un precedente pericoloso.

Esprimo, quindi, parere sfavorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei fare una osservazione, a proposito dell'articolo 81. È evidente che se si superasse la tesi dell'onorevole Fortunati, cioè se ammettessimo che queste persone od Enti hanno diritto ad avere i premi non riscossi, evidentemente non vi sarebbe più da opporre l'articolo 81, se viceversa si accettasse la tesi dell'onorevole Fortunati, è inutile dire che non c'è la possibilità di copertura. Quindi, il problema principale è di merito.

Debbo comunque dire, poichè mi sono preoccupato della questione e l'ho studiata attentamente, che a me pare che il punto basilare possa essere solo una considerazione di carattere politico, cioè a dire, poichè noi dovremo, un giorno o l'altro, vicino o lontano, fare una nuova emissione di prestito statale, dovremmo cercare di cattivarci gli eventuali futuri sottoscrittori.

FORTUNATI. Mi pare che innanzitutto dovremmo essere chiari. Non riesco a comprendere la riserva che può muovere il Tesoro circa il calcolo effettivo della spesa che comporta questo provvedimento.

PRESIDENTE. La difficoltà è causata da mancanza di tempo.

FORTUNATI. Quando si propone un provvedimento, il calcolo della spesa che il provvedimento stesso comporta non si fa in base a coloro che richiederanno l'adozione del provvedimento, ma in base a coloro che hanno diritto ai benefici del provvedimento. Che oggi il Tesoro non sia in grado di dire la spesa che questo provvedimento importa, mi pare assurdo.

Vi era stata una impostazione iniziale di premi; alcuni di questi premi non sono stati riscossi. All'infuori di quella quota che rientra nel calcolo normale, che il Ministro del tesoro deve pur conoscere, di cittadini che normalmente, per inerzia, non vanno a riscuotere i premi, che cadono poi in prescrizione, tutto il resto dovrebbe essere già conosciuto. Non

si tratta di sapere quanti cittadini chiederanno l'applicazione del provvedimento. Se noi facciamo questo provvedimento, dobbiamo sapere *a priori* quanti sono i cittadini che vi hanno diritto e quale è l'importo della spesa.

In quanto all'eccezione che ha sollevata l'onorevole Presidente, essa non mi pare esatta. Il costo di questo provvedimento su quale esercizio finanziario incide? Incide sull'esercizio finanziario 1948-49, su quello 1949-1950 o su quello 1950-51?

PRESIDENTE. Incide sull'esercizio 1947-1948.

FORTUNATI. Allora se è compreso nel bilancio, non ci può essere più la posta contabile. Infatti con l'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, i premi sono stati annullati; quindi non ci può essere più nel bilancio la voce « premi ».

Se c'è stato un residuo non ha più la destinazione « premi ».

PRESIDENTE. Non confondiamo le cose. Evidentemente, finchè non decorrono i cinque anni per la prescrizione, i premi non possono andare nei residui attivi. Ora qui la situazione è diversa: si ammette che vi è stata una rinuncia perfetta, e quindi l'importo deve essere già andato in economia. Se si ammettesse invece la tesi contraria, vale a dire che questa gente ha diritto a riscuotere i premi, la copertura sarebbe data dai residui attivi. Quindi sostanzialmente sono d'accordo con l'onorevole Fortunati. Il problema essenziale è di merito nel senso se si debba o meno procedere a questa eccezione, nonostante vi sia stata una libera contrattazione ed una rinuncia.

PERINI, *relatore*. Alle osservazioni mosse dall'onorevole Fortunati si è già risposto. Agli appunti sollevati dagli altri senatori mi pare di avere già ribattuto.

In sostanza io affermo che questa cosiddetta libera contrattazione era già inficiata nel momento in cui il negozio si è instaurato, perchè mancava in una delle parti la possibilità di conoscere quel che generalmente si conosce quando si procede liberamente.

Quindi una delle parti era in questa impossibilità, e vi sono anche delle ragioni di carattere generale che ci dovrebbero indurre

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

23ª RIUNIONE (5 maggio 1949)

a tener conto della necessità di non inferire sui portatori di titoli di Stato, soprattutto del prestito della Ricostruzione, indipendentemente da qualunque altra considerazione di carattere patriottico.

A questo proposito, io non ho voluto affermare che il movente patriottico sia stato l'unica causa che ha indotto i sottoscrittori a sottoscrivere.

Io ho detto che il clima di allora, clima di propaganda intenso per sottoscrivere al prestito della Ricostruzione, deve pure avere avuto i suoi effetti in quel momento.

Col decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 387, veniva regolata allora la pubblicazione dei sorteggi dei numeri estratti dal Governo di Salò. Incominciavano così ad essere pubblicati i supplementi straordinari della *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno e 13 novembre 1946. Ma dopo questa data, il 2 e il 7 dicembre, venivano sorteggiati gli altri premi dei buoni del tesoro quinquennali 5 per cento e quelli 5 per cento scadenti il 15 settembre 1951. Questi sorteggi non potevano giungere a conoscenza dei sottoscrittori.

Va notato che i giornali non potevano riportare allora questo immane fiume di cifre, che venivano pubblicate solo nella *Gazzetta Ufficiale* o nei bollettini speciali che non sempre arrivavano in tutte le località.

Quindi c'è stata proprio una pratica impossibilità di conoscere l'esistenza di questi premi. Ora io ritengo che si debba tener conto di questa situazione di emergenza, proprio perchè si tratta di una circostanza particolare che non può dar luogo a questioni di principio. È quasi impossibile che si verificino di nuovo simili condizioni con estrazioni fatte da due governi differenti. Quando potrà succedere nuovamente che in pochi mesi dovremo avere sott'occhio centinaia di numeri estratti?

Ora io mi rendo conto della gravità del disegno di legge che incide su un negozio già perfetto. Però ripeto che questo negozio ha già subito una prima modificazione proprio durante la sottoscrizione e proprio su questo argomento dei premi.

Non si può fare una questione di precedenti, perchè dovrebbero ricorrere tutte queste circostanze, che non si ripresenteranno mai più. Noi dobbiamo riconoscere a coloro che

hanno sottoscritto il prestito della Ricostruzione gli stessi diritti che riconosciamo a coloro che non hanno sottoscritto. Infatti questi ultimi possono ancora godere dei premi.

Insomma c'è una situazione reale di fatto che diversifica questa posizione in modo dannosissimo per chi ha creduto in un certo momento di compiere un atto di dovere e coloro che se ne sono astenuti. Domando se, da un punto di vista di politica economica e finanziaria, un atteggiamento contrario da parte nostra sia rispondente agli interessi dello Stato. Domani prima di sottoscrivere nuovi prestiti, nel timore che talune clausole della legge di emissione possano nascondere pericoli consimili, molti si asterranno dall'acquistare i titoli, ammaestrati da questa esperienza che dimostra che lo Stato è un debitore che si appiglia a ragioni che non solo non sono giuridiche, ma non hanno nemmeno una vera consistenza di realtà.

Io mi permetto di insistere perchè sono sicuro che altrimenti anche la stampa metterà in cattiva luce la questione. È un problema di valutazione di convenienza. Noi dobbiamo tener conto di quelle che potranno esserne le ripercussioni.

PRESIDENTE. La Commissione non può seguirla su questa strada. Essa non può tener conto delle ripercussioni della stampa, ma deve prendere le sue deliberazioni solo secondo la sua coscienza.

PERINI, relatore. Lei mi ha frainteso. È stato detto qui che in fondo si tratta di 40-50 persone e che quindi il danno che ne verrebbe al buon nome dello Stato sarebbe molto relativo.

D'altra parte, anche se si tratta solo di 40-50 persone, non saranno solo queste ad interessarsi della questione, ma anche molti altri perchè la stampa ne parlerà.

Non ho voluto dire che la Commissione deve prendere le proprie deliberazioni in considerazione delle ripercussioni che esse potranno avere sulla stampa. Io ho voluto dire che, dato che la stampa ne parlerà, le conseguenze saranno non di ordine particolare, ma generale.

Comunque insisto per l'approvazione, convinto come sono di far cosa equa e ragionevole.

REALE VITO. Vorrei sapere se il provvedimento si riferisce a premi eventuali o a premi già estratti. Per i premi già passati io avrei i miei dubbi sull'opportunità di conoscerli.

GAVA. Desidero osservare che fra la sottoscrizione e la chiusura del prestito erano stati estratti dei premi che però non furono portati a conoscenza del pubblico. È una questione grave che viene ad inficiare la volontà del sottoscrittore.

Mi pare che lo Stato in questo abbia posto una condizione che direi per lo meno non equa, perchè lo Stato sapeva quali erano i premi estratti. Il pubblico non conosceva se il proprio numero fosse o non fosse stato estratto e quindi ha rinunciato ad un'eventualità, mentre viceversa si trattava di un vantaggio non portato però a sua conoscenza.

Questo aspetto mi pare che sia abbastanza grave e che ponga una posizione che non dovrebbe non essere tenuta in considerazione.

MANCINELLI. A me pare che ci sia un complesso ordine di ragioni per cui si debba respingere questo disegno di legge. Intanto non è stato valutato abbastanza l'accenno, fatto dal collega Fortunati, che nel piano tecnico del prestito era già stata preveduta questa rinuncia. Quindi essa, in un certo senso, è stata scontata.

Secondariamente, quelli che hanno fatto la rinuncia, anche tenendo conto delle osservazioni del collega Gava, l'hanno fatta senza riserva.

Insomma si deve ammettere che coloro che hanno fatto una rinuncia, l'hanno fatta in modo serio e concreto.

GAVA. Non sapendo di essere titolari di un diritto già sorto.

MANCINELLI. Ma sapendo di poterne essere titolari.

Se non fossero stati a conoscenza dell'avvenuta estrazione, si potrebbe discutere. Ma poiché erano già a conoscenza che era avvenuta una estrazione e che quindi potevano essere tra gli estratti, è evidente che hanno rinunciato anche a questa eventualità.

In terzo luogo c'è la questione della copertura. Giustamente il Presidente ha detto che nell'eventualità che ci fossero stati gli stanziamenti, questi sarebbero già passati in economia.

In quarto luogo, per rispondere alle considerazioni di carattere marginale che ha fatto il relatore, dobbiamo dire che si tratta di un precedente grave che potrebbe creare uno stato di incertezza in occasione dell'emissione di altri prestiti. È bene invece che si sappia che lo Stato agisce con serietà.

In quinto luogo si creerebbe una sperequazione di carattere morale per coloro che hanno rinunciato definitivamente e che non chiedono alcuna modificazione.

ZOLI. A mio avviso la distinzione fatta dal senatore Gava è impossibile. Esaminiamo le date: 2 novembre apertura della sottoscrizione, 7 novembre estrazione dei premi, 7 dicembre gruppi di estrazioni integrative, 4 gennaio chiusura del prestito. Per ammettere che possano richiedere il premio quelli che hanno sottoscritto prima del 7 dicembre, bisognerebbe poter risalire alle indagini delle distinte, il che è impossibile.

Devo aggiungere che io ritengo che quelli che hanno fatto la rinuncia non sono quelli che sono stati chiamati dalle banche ed hanno fatto piccole sottoscrizioni di Buoni del tesoro, ma sono i più avveduti, i quali hanno compreso esattamente la portata di questa rinuncia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il passaggio agli articoli di questo disegno di legge.

(Non è approvato).

Il disegno di legge, pertanto, è respinto.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali ».

VALMARANA, *relatore*. Come ho detto nella precedente riunione, l'importazione dei pacchi dono ha dato luogo a inconvenienti molto gravi nei riguardi della dogana. Si è verificato cioè che gran parte di essi è fatta oggetto di un particolare commercio, che ha dato anche luogo ad una speciale borsa, così detta, dei pacchi dono. Il disegno di legge, imponendo determinate limitazioni e sanzioni, mira ad evitare

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

23ª RIUNIONE (5 maggio 1949)

il verificarsi di speculazioni commerciali a detrimento degli interessi dello Stato.

Però, mentre nell'articolo 1 del progetto è stabilito che il caffè ed il cacao spediti non possono superare il peso di un chilogrammo e lo zucchero di due chilogrammi, invece, in seguito ad un recente accordo E. C. A. per il caffè viene consentito il limite massimo di due chilogrammi e per lo zucchero di tre chilogrammi.

Ora la Commissione ha tre vie: o tenere in sospeso il provvedimento, finchè si possa modificare l'accordo E. C. A., il che non è probabile; o fare un provvedimento in contrasto con questo accordo E. C. A., il che non sarebbe serio; oppure modificare il disegno di legge in relazione al suddetto accordo.

PRESIDENTE. Vorrei sapere il perchè di queste modificazioni e quali rapporti vi siano tra l'E. C. A. e la questione dei pacchi dono.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'E. C. A. ha fatto un accordo nel senso di dare la franchigia ai pacchi che vengano mandati direttamente dagli Stati Uniti all'E. C. A. per scopo di beneficenza.

PRESIDENTE. Vorrei sapere la ragione per cui se ne occupa l'E. C. A. In particolare rilevo che mentre l'invio di pacchi dono dovrebbe avere carattere strettamente familiare, invece, se si leggono i giornali svizzeri, si trovano una quantità incredibile di pacchi dono in commercio.

Se pensate che vi è l'esonero della dogana per il caffè e per lo zucchero è evidente l'importanza della questione. Bisognerebbe quindi aumentare la sanzione penale.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna rimanere nei limiti del Codice penale per cui il massimo della multa è di 400 mila lire.

Lo scopo del provvedimento è di restringere il numero di questi pacchi dono che si prestano ad una infinità di evasioni. Basti dire che dovendo l'Alto Commissariato vistare gli elenchi nominativi di questi pacchi, è risultato che tali elenchi erano fatti da agenzie di speculazione con nominativi presi dalla guida del telefono. Pertanto tutto quello che può concorrere a restringere la possibilità di queste evasioni ci trova concordi.

Certo è che l'Avvocatura di Stato interpellata per portare la pena ad un milione, ha precisato che non si possono superare le 400 mila lire.

FORTUNATI. Si tratterà allora di terminologia, se dicendo « multa » si cade nei limiti posti dal Codice penale, si potrebbe dire « tassa o sopratassa ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non si tratterebbe più allora di sanzione penale.

FORTUNATI. Ricordo che già dissi che la unica forma per colpire queste speculazioni era proprio quella di accrescere la pena finanziaria. Io ho una modesta esperienza per quanto riguarda il contrabbando alle imposte di consumo, e vi dico che dal punto di vista penale non si ottiene niente, poichè davanti alla magistratura gli evasori non pagano mai, o non pagano ne la misura che avrebbero dovuto. Ed allora noi cerchiamo sempre di definire le questioni in sede amministrativa attraverso sanzioni di carattere monetario.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo già, agli effetti penali, la multa e, agli effetti amministrativi, tutte le sanzioni stabilite dalla legge doganale.

FORTUNATI. A me sembra che dal punto di vista penale vi sia una norma di carattere generale che già dà luogo a sanzioni penali. Quindi la pena è già prevista senza bisogno di indicarla. Se invece ci preoccupiamo di porre una remora di carattere pecuniario, mi sembra che poco ci possa interessare se questa abbia o no carattere penale.

ZOLI. Osservo che qui si tratta di colpire le organizzazioni a scopo di lucro. D'altra parte la multa, che secondo la dizione dell'articolo 3 colpisce le evasioni, non pregiudica l'applicazione delle pene comminate per le infrazioni alla legge doganale e alle norme concernenti i divieti e le restrizioni di carattere economico e valutario. La confisca è già nella legge doganale e riguarda qualsiasi evasione, sia di uno che di 100 pacchi al mese.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La legge consentiva e consente il confezionamento in dogana dei pacchi, dove il quantitativo complessivo viene ripartito e destinato nominativamente a cura delle organizzazioni italiane in base ad elenchi appro-

vati dall'Alto Commissariato. Ma questi elenchi sono fittizi e questi pacchi invece di andare a più nominativi vanno in realtà ad uno solo. Tutto ciò viene a cessare in virtù di queste disposizioni che si richiamano alle disposizioni internazionali sui pacchi postali che esigono la nominatività dei singoli invii e quindi viene soppressa la possibilità del confezionamento in dogana.

PRESIDENTE. Da questo punto di vista la legge rappresenta il rimedio a tutte le speculazioni finora fatte. Mi sembra che possiamo accettarla poichè alla sanzione penale si aggiunge anche la confisca.

RUGGERI. Se in America, per esempio, si organizza un soccorso globale come potrà essere distribuito in Italia?

ZOLI. Potrà essere mandato agli enti di assistenza.

PRESIDENTE. Se lo Stato americano vorrà regalare 100 milioni di dollari in merci potrà sempre farlo, perchè non ricade nelle norme di questo disegno di legge.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che per l'articolo 4 del progetto cessano di aver vigore i decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589, ed 11 aprile 1948, numero 462, i quali erano proprio quelli che consentivano il confezionamento in dogana.

Ricordo inoltre che resta sempre in vigore l'E. N. D. S. I. che è appunto un ente creato per regolare lo sdoganamento delle forniture date in dono. Quindi i donativi dati ad enti, come l'E. C. A., aventi scopo di beneficenza, potranno essere regolati di volta in volta dall'E. N. D. S. I., secondo le disposizioni di legge.

MANCINELLI. Vorrei fare a me stesso una domanda: quale conseguenza avrà questo provvedimento? Avrà la conseguenza di ridurre o anche di annullare il deflusso di questi donativi, oppure ha uno scopo esclusivamente di carattere fiscale? Secondo me porterà come conseguenza la riduzione e forse l'annullamento del deflusso di questi doni ed allora il problema non va impostato solo sotto l'aspetto tributario perchè è evidente che, se questo deflusso si riduce enormemente o cessa, la dogana non si avvantaggia. Potrà affermarsi un principio teorico od astratto di moralità tri-

butaria, ma il risultato pratico sarebbe quello che ho accennato.

Ed allora si pone il problema se è questo il momento per ritenere sopportabile ed utile tale conseguenza. È una cosa che deve essere oggetto di indagine e faremmo molto bene, a mio avviso, a rinviare la discussione di questo provvedimento perchè ciascuno di noi, ed il relatore specialmente, possa assumere ulteriori informazioni per una più esatta valutazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Faccio notare che queste spiegazioni possono esserci date dal Sottosegretario di Stato che è qui presente.

ZOLI. In materia di pacchi dono noi abbiamo tre condotti: il condotto familiare che è quello regolare, il condotto collettivo sano ed un terzo condotto collettivo spurio. Questi sono i tre condotti attraverso i quali vengono i pacchi.

Il provvedimento in oggetto mira a togliere di mezzo il terzo condotto facendo rimanere il condotto familiare e quello collettivo sano. Quest'ultimo rimane per distribuire quegli aiuti che vengono raccolti in forma collettiva e la cui distribuzione avviene per mezzo di alcuni enti secondo direttive di carattere collettivo.

Il terzo condotto, dove con l'apparenza del regalo non si fa altro che frodare otto o dieci mila lire di dogana per ogni pacco per specularci sopra, è quello che deve sparire. È sorta infatti l'abitudine di considerare l'invio di questi pacchi come un affare e ricordo che anche un fratello di una nobile signora di Firenze, dopo aver commerciato con l'A.R.A.R. si è messo appunto a commerciare in pacchi dono.

MANCINELLI. Desidererei avere un chiarimento da parte del rappresentante del Ministero delle finanze, su quali enti possono continuare a svolgere l'attività relativa all'invio collettivo di pacchi dono.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei dare, anzitutto, un chiarimento all'onorevole Mancinelli sulla tempestività o meno di questo disegno di legge. Bisogna tener presente che principalmente la speculazione non riguardava nè il caffè nè il cacao, nè altri prodotti, ma riguardava piuttosto lo zucchero. La differenza di importo era così sensibile che valeva la pena di fare questa speculazione

Si è arrivati, specialmente negli ultimi tempi, ad una diminuzione tale del prezzo dello zucchero, cosiddetto clandestino, di borsa nera, da dimostrare che effettivamente il nostro mercato è saturato di zucchero. Aggiungo anche che la produzione dello scorso anno non è ancora smaltita. Si è ormai in grado di approvvigionare completamente il Paese soddisfacendo le esigenze nazionali, sia per i consumi singoli che per quelli industriali. Se c'è un momento in cui questa importazione illecita clandestina, di mercato nero, danneggia enormemente la nostra produzione al punto di mettere in crisi i nostri zuccherifici, le maestranze, le possibilità di coltivazione della bietola, ecc. quel momento è proprio questo. Quindi io credo che sulla tempestività del provvedimento possiamo essere tranquilli.

Quanto poi alle importazioni collettive, esse possono essere fatte attraverso l'E. N. D. S. I., che è un istituto il quale regola lo sdoganamento di tutti questi pacchi dono, secondo una determinata legislazione che io non posso ricordare a memoria particolareggiatamente. Ad ogni modo, tale legislazione esiste e rimane in vigore.

MANCINELLI. La speculazione sullo zucchero, intanto, trova un limite quasi automatico nella saturazione del mercato, per cui non converrà più importare lo zucchero. In secondo luogo, il problema dello zucchero potrebbe essere oggetto di un particolare provvedimento invece che dar luogo ad una legge generale. È comunque indubbia la necessità di eliminare la speculazione dello zucchero.

Inoltre, non ho compreso bene quanto ha detto il Sottosegretario di Stato; a quanto pare il Sottosegretario di Stato non è in condizioni di poterci dire quali sono gli enti collettivi i quali possono continuare a svolgere la loro attività in questo campo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nessuno è in condizione di conoscere tutta la legislazione a memoria.

MANCINELLI. Io non le faccio un rimprovero. Comunque, propongo che la discussione su questo argomento venga rinviata.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Farò una dichiarazione precisa: io dichiaro che l'Istituto E. N. D. S. I. che regola proprio queste importazioni collettive, e tutta

la legislazione che lo concerne, rimangono in vigore. Quindi, a mio modo di vedere, le preoccupazioni del senatore Mancinelli non hanno ragione di essere.

RUGGERI. Il Sottosegretario di Stato dice che l'E. N. D. S. I. rimane, ma all'articolo 1 si dice: « Sono ammessi all'importazione, in esenzione dai diritti doganali ed in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai 10 chilogrammi, inviati in dono ai singoli destinatari ». Non si parla quindi di organizzazioni collettive.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ciò è previsto dalle disposizioni richiamate dall'ultima parte dell'articolo 4.

RUGGERI. L'articolo 4, al secondo comma dice: « Restano ferme tuttavia le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 dei decreti ecc. per pacchi e merci ivi previsti presentati in dogana entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». Si tratta dunque di una disposizione transitoria. Dopo 30 giorni cadrebbe quindi tutta l'organizzazione collettiva. Ma debbo ricordare che è già stato formulato e presentato un disegno di legge per il potenziamento dell'E. N. D. S. I.

Ora, noi siamo soddisfatti della disciplina che si vorrebbe imporre con questo disegno di legge, da un punto di vista di tecnica tributaria; però abbiamo la preoccupazione delle conseguenze, appunto agli effetti degli invii collettivi, che, da questo disegno di legge, verrebbero esclusi. E siccome c'è una contraddizione tra la dizione del disegno di legge in esame, all'articolo 4, e quanto dice l'onorevole Sottosegretario di Stato, e cioè che l'organizzazione collettiva dovrà continuare — e ci auguriamo anzi, che continui — non è possibile che, disciplinando la materia degli invii singoli dall'origine alle nostre famiglie, noi non prevediamo anche lo sviluppo che prenderà la organizzazione collettiva. Per evitare eventuali ingiustizie — ci sono cooperative, c'è l'E. N. D. S. I. — penso che occorra un approfondito esame del problema, tanto più che, a quanto pare, il Ministero stesso sembra non abbia effettuato una adeguato studio del problema degli invii collettivi.

Chiedo pertanto che si rimandi di una settimana l'esame di questo disegno di legge.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

23^a RIUNIONE (5 maggio 1949)

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io non sono contrario al rinvio, per quanto senta il dovere di far presente che ciò porta ad un permanere ulteriore, sia pure per breve periodo di tempo, degli inconvenienti e delle speculazioni lamentate. Ad ogni modo la legislazione che noi oggi intendiamo di abolire consentiva l'importazione di merce, qualora fosse spedita dai porti di imbarco entro il 31 marzo 1948. Su questa dizione: «spedita», non si è completamente d'accordo: alcuni affermano che per spedita si intende lo stacco del piroscalo dalla banchina; altri che è sufficiente una polizza di carico datata 31 marzo 1948. Poichè queste polizze di carico sono documenti che si emettono all'estero e quindi senza nessuna garanzia, per noi, di autenticità, ecco perchè è intervenuto questo provvedimento che dovrebbe tagliare, vorrei dire, la testa al toro.

Del resto, anche alla luce del buonsenso, non è possibile che ci sia ancora della merce spedita dall'America, e non dall'America del nord, ma, per esempio, dalla Terra del fuoco, il 31 marzo 1948 e ancora in viaggio.

FORTUNATI. Quest'ultima precisazione del l'onorevole Sottosegretario di Stato crea in me qualche dubbio, nel senso che potrebbe sembrare che si tratti soltanto di abrogare una disposizione legislativa che praticamente non trova più applicazione, ma nei cui confronti sorgerebbero dei dubbi interpretativi. Ma noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non ha soltanto, dobbiamo riconoscerlo, dei fini tributari, ma ha anche degli effetti politici economici evidenti. Il fatto che l'onorevole Castelli ad un certo momento abbia detto che i nostri zuccherifici sono saturi di zucchero e che quindi bisogna impedire una forma di concorrenza illecita da parte di zucchero che entra nel Paese senza pagare i diritti doganali, indica chiaramente che non si tratta soltanto di un problema di tecnica tributaria, bensì di un problema di politica economica di carattere generale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Mancinelli di rinviare la discussione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani » (N. 332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani », di iniziativa dei deputati Targetti ed altri.

ZOLI. Sarei d'avviso di non deliberare su questo provvedimento in sede di Commissione, avendo esso una particolare portata morale. Propongo quindi che esso sia portato in discussione in Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè analoga richiesta è stata presentata anche da altri componenti della Commissione, diamo mandato all'onorevole Zanardi di presentare il provvedimento in Assemblea con una breve relazione favorevole.

Pongo in votazione la proposta di rinvio in Assemblea di questo disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria "Italia" » (N. 327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria "Italia" ».

REALE VITO, *relatore*. Come già è stato detto nella precedente riunione, il disegno di legge provvede alla distribuzione del ricavato della lotteria "Italia" per la manifestazione 1948. Esso fu rinviato dopo un primo esame, perchè si voleva sapere se i fondi erano passati o no al Tesoro. Questa delucidazione io non l'ho avuta, ma, in ogni modo, credo che si

possa ugualmente approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, prima di procedere alla votazione del disegno di legge, vorrei rinnovare una dichiarazione che già feci nella precedente seduta: che queste lotterie non debbono costituire una gestione fuori bilancio.

ZOLI. Si sa che cosa costano: non si sa che cosa rendono.

PRESIDENTE. Comunque, il problema sarà approfondito in sede di discussione del bilancio.

Propongo pertanto l'approvazione di questo disegno di legge, premessa la dichiarazione da me fatta.

Pongo in votazione gli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, è aggiunto il seguente comma: « Limitatamente alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento spettante all'Erario dello Stato, è attribuita ai seguenti enti e nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1. Azienda di soggiorno di Merano	L. 25.000.000
2. Ente « Fiera del Vino » di Lecce	4.227.391
3. Ente « Villaggio del Fanciullo » di Gallipoli (Lecce)	1.000.000

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze nonchè per gli ufficiali della Guardia di finanza** » (N. 351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze nonchè per gli ufficiali della guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TAFURI, relatore. Con il consenso dell'onorevole Reale, al quale era stata affidata la relazione, sarò io relatore per questo disegno di legge.

A nessuno può sfuggire l'importanza di questi corsi speciali istituiti dal Ministero delle finanze per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale. Effettivamente, si tratta di una lodevolissima iniziativa da parte del Ministero, per mettere i funzionari che devono procedere agli accertamenti in condizioni di poter leggere nei bilanci e nei conti delle aziende, in modo da poter approfondire quell'accertamento analitico che dovrebbe essere la base principale, anzi la regola generale, di tutti gli accertamenti fiscali, così da relegare il più possibile nel dimenticatoio i cosiddetti accertamenti presuntivi che sono sempre fonte di discussioni e di contese giudiziarie, perchè non basati su veri dati di fatto.

A questi corsi io credo che la Commissione non possa che plaudire e pertanto non posso che esprimere parere favorevole alla approvazione del disegno di legge.

C'è solo da fare qualche osservazione a proposito dell'imputazione in bilancio. Io propongo l'approvazione del disegno di legge, modificando però l'articolo 3, il quale dice: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio le necessarie variazioni per l'esecuzione della presente legge. Per l'esercizio finanziario 1948-49 (cioè quello in corso) la somma di lire 5 milioni e 200 mila che dovrà essere stanziata nell'apposito capitolo da istituirsi a

termini del primo comma del presente articolo sarà prelevata dagli stanziamenti dei capitoli 6 e 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ».

Ora il capitolo 6, con uno stanziamento iniziale in corso di 10 milioni, riguarda i compensi per il lavoro straordinario in eccedenza allo straordinario. Il capitolo 13, per sole 600 mila lire, riguarda una somma messa a disposizione del Ministero per eventuali incarichi a persone fuori dell'amministrazione.

Ora, a me sembra che questi capitoli non siano adatti allo scopo che si prefigge il presente disegno di legge, anche perchè il capitolo 6 è già quasi completamente impegnato, al punto che, in una nota di un provvedimento di variazione che ci verrà presentato quanto prima, è stato chiesto un aumento per questo capitolo 6 di altri 6 milioni. Quindi è assurdo pensare di poter togliere qualcosa ed esso.

Quanto al capitolo 13, esso è talmente irrisorio che non vale la pena di parlarne.

Si pone quindi il problema: dove prelevare i fondi? Permettetemi di dire che io stesso ho potuto trovare ugualmente i fondi, e in abbondanza, nel capitolo 83, che riguarda una spesa che ha relazione con l'entrata, ma è una spesa singolare, in quanto l'entrata non c'è sul bilancio del tesoro, proprio specificatamente indicata, ma si trova in quel *mare magnum* di quel capitolo, che porta il titolo: «Entrate varie di diversi Ministeri». Questo capitolo comprende 305 milioni, ed è destinato a provvedere ai diritti di scritturazione, di misura ecc. dovuti agli impiegati del catasto. Sono 305 milioni, ripeto, con una sovrabbondanza di circa 40 milioni di disponibilità allo stato attuale, perchè lo stanziamento è superiore alle necessità del capitolo. Quindi io propongo che lo stanziamento per l'esercizio 1948-49 sia sul capitolo 83 e che, anche per il prossimo esercizio 1949-50, esso venga introdotto sul medesimo capitolo.

PRESIDENTE. Restiamo fermi al 1948-49, perchè sia il Ministro delle finanze che la Ragioneria sono d'accordo su questo. Resta il problema per gli esercizi futuri.

Domando al Sottosegretario di Stato in che cosa consistano le spese per questi corsi.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le spese consistono nella liquidazione

della trasferta ai funzionari frequentanti il corso che non risiedono a Roma, e in un certo compenso per gli insegnanti.

TAFURI, *relatore*. Ma se un corso costa lire 5.200.000, due corsi, costeranno pressapoco il doppio, quindi circa dieci milioni.

FORTUNATI. Io non entro nel merito dello stanziamento e neanche nel merito del principio, perchè è un principio di carattere moderno, che non può non trovare incondizionata approvazione. Ritengo anche che nella fase iniziale sia giusto lasciare un certo margine. Si tratta di un'esperienza che deve guidare i criteri organizzativi, in base ai quali si dovrà provvedere all'istituzione di corsi regolari.

Vorrei però che, giunti ad un certo punto, incominciassimo a vederci un poco chiaro. Questo perchè, io, come professore universitario, dubito dei professori universitari, nel senso che ad un certo momento possono vedere un po' questi corsi come un mezzo più o meno comodo per farsi strada.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tra i docenti normali del corso non ci sono professori universitari.

FORTUNATI. Io vedo che nel provvedimento si parla di spese per l'acquisto di diritti di autore, il che mi preoccupa. Se un professore universitario fa un corso di questo genere, non deve chiedere diritti di autore.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il corso, dal punto di vista tecnico, si può dividere in due parti. In un primo momento si tratta di un corso di tecnica generale; nel secondo mese di un corso speciale per settori.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo tutti che è un provvedimento moderno, utilissimo. Speriamo che non se ne ritraggano solo risultati teorici, ma professionali.

FORTUNATI. Desidero dare un suggerimento all'onorevole Sottosegretario di Stato. Io non ho molta esperienza del livello dei funzionari dello Stato, ma ne ho una discreta dei funzionari municipali. A Bologna stiamo facendo dei corsi per i funzionari municipali e ci siamo resi conto che bisogna cominciare dall'alfabeto.

Allora vorrei che per questi corsi non si parlasse dal presupposto di dare per cognito quel

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

23ª RIUNIONE (5 maggio 1949)

che non è cognito. Per me il primo perfezionamento per una grande massa dei nostri funzionari sarebbe di insegnare loro i principi dell'economia. Io ho una dolorosa esperienza di funzionari del Ministero delle finanze che vengono a dare gli esami alla mia università.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero, nonchè per gli ufficiali della Guardia di finanza.

(È approvato).

Art. 2.

Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dovuto ai docenti per le lezioni svolte, nonchè le spese per l'acquisto dei diritti di autore per le monografie da pubblicare saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio le necessarie variazioni per l'esecuzione della presente legge.

Per l'esercizio finanziario 1948-49 la somma di lire 5.200.000 che dovrà essere stanziata sull'apposito capitolo da istituirsi a' termini del primo comma del presente articolo sarà prelevata dagli stanziamenti dei capitoli 6 e 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

TAFURI, *relatore*. In relazione alle osservazioni precedentemente svolte, propongo che l'articolo 3 sia così formulato:

« Per l'esercizio finanziario 1948-49, la somma di lire 5.200.000 che dovrà essere stanziata su apposito capitolo da istituirsi, sarà prelevata dallo stanziamento del capitolo 83 — che

verrà ridotto di altrettanto — dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 nel testo proposto dall'onorevole Tafuri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili » (N. 352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il disegno di legge: « Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'articolo 4 del regio decreto legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Reale Vito.

REALE VITO, *relatore*. Si tratta di dare una sistemazione a quegli ufficiali della Guardia di finanza che in un primo tempo furono dichiarati irreperibili. In base a questo disegno di legge, tali ufficiali, se successivamente sono risultati reperibili, vengono reintegrati nei ruoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'articolo 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità.

In caso di successiva accertata reperibilità, sono reiscritti nei ruoli, con il proprio grado e la propria anzianità, anche eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.

Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra, sono collocati in aspettativa per prigionia di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.

(È approvato).

Art. 2.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Gli ufficiali che siano stati dichiarati irreperibili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cancellati dai ruoli con decorrenza da tale data.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia (ora I.N.P.S.) e della Società " Dante Alighieri "; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione » (N. 353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il disegno di legge: « Estinzione anticipata del

prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia (ora I. N. P. S.) e della Società " Dante Alighieri "; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il rimborso delle obbligazioni, non ancora estratte, di cui al prestito-lotteria, concesso con la legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai - ora Istituto nazionale della previdenza sociale - e della Società « Dante Alighieri », che doveva aver termine il 31 dicembre 1954, è anticipato alla prima scadenza semestrale dopo la pubblicazione della presente legge.

Le obbligazioni senza premio e quelle con premio, secondo gli importi fissati nel piano di ammortamento, approvato col regio decreto 5 gennaio 1905, saranno determinate mediante estrazione, da effettuarsi alla scadenza anticipata come sopra.

(È approvato)

Art. 2.

Le obbligazioni che saranno estratte dopo l'entrata in vigore della presente legge, si prescrivono in cinque anni, a decorrere dal giorno dell'estrazione.

Nello stesso termine si prescrivono le obbligazioni estratte e non rimborsate prima dell'entrata in vigore della presente legge purchè non rimanga a decorrere un termine minore per il compimento della ordinaria prescrizione decennale prevista dall'articolo 2946 Codice civile.

Nulla è innovato quanto alla prescrizione quinquennale dei premi.

(È approvato).

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti terrà una gestione separata dell'importo delle obbligazioni

e dei premi caduti in prescrizione. L'apposito conto corrente frutterà l'annuo interesse del quattro per cento.

La Cassa depositi e prestiti, se necessario, storerà dal predetto conto corrente a quello relativo alla gestione del prestito di cui all'articolo 5 del regio decreto 5 gennaio 1905, le somme occorrenti per far fronte agli oneri di anticipato riscatto stabilito dall'articolo 1 della presente legge.

La Banca d'Italia è autorizzata a vendere i titoli ricevuti in deposito in sede di liquidazione del Consorzio di garanzia per il collocamento delle obbligazioni incamerandone il ricavato sino alla concorrenza delle spese sostenute per le operazioni di estrazione e di rimborso delle obbligazioni. L'eventuale eccedenza sarà rimessa alla Cassa depositi e prestiti che l'accrediterà nel conto corrente suddetto.

Semestralmente la Banca d'Italia, oltre al conto di cui al primo comma dell'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1905, presenterà la dimostrazione delle spese sostenute che saranno rimborsate dalla Cassa depositi e prestiti prelevando i fondi dal conto corrente di cui al primo comma.

(È approvato).

Art. 4.

Maturatosi il periodo di prescrizione per il ritiro dei premi e per il rimborso delle obbligazioni e reintegrata la Banca d'Italia di ogni spesa sostenuta, la Cassa depositi e prestiti, determinerà la rimanenza attiva della gestione del prestito, la quale verrà ripartita fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Società « Dante Alighieri » nella misura rispettiva di sette decimi e di tre decimi.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (N. 361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, fissato in lire 50 milioni con l'articolo 3 del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, viene elevato a lire 100 milioni mediante trasferimento della somma occorrente dalla riserva ordinaria della azienda bancaria.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,20.